

Ordinanza 946.231.179.8 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

del 5 dicembre 2014 (Stato 5 dicembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)¹;
in esecuzione della risoluzione 2140 (2014)² del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
- d. tutelare interessi svizzeri.

⁴ La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del

RU 2014 4555

¹ RS 946.231

² I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono consultabili online all'indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

Consiglio di sicurezza dell'ONU e, se applicabili, in conformità delle decisioni di tale Comitato.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 16 della risoluzione 2140 (2014) e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all'articolo 1.

² L'UFM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1 o 3 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 5 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 7 Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.

*Allegato*³
(art. 1 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

³ L'all. non è pubblicato nella RU. Può essere ordinato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna o consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni/Embarghi.